

Requisiti di professionalità – norma transitoria di cui all’articolo 8, comma 2 del DM 79/2007

Categoria:

Organi di amministrazione e controllo - Responsabile

Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Data:

Febbraio, 2008

(lettera inviata ad una società istitutrice di fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del u.s. con la quale è stato chiesto un chiarimento in merito alla norma transitoria contenuta nell’articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale n. 79/2007 sui requisiti di professionalità.

Al riguardo, si esprime l’avviso che la norma sopra citata sia da intendersi riferita a quei soggetti, le cui cariche erano previste dal decreto n. 124/1993, e che sono in possesso di uno dei requisiti di professionalità contemplati dal Decreto n. 211/1997 e non più ammessi dal decreto n. 79/2007.

La norma transitoria non trova, invece, applicazione nei riguardi dei componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti, così come dei responsabili dei PIP, le cui cariche sono state previste ex novo dal decreto n. 252/2005, che siano stati nominati nelle more dell’adozione del decreto n.79/2007, ma non risultino in possesso dei requisiti ora previsti da tale decreto.

In considerazione di quanto sopra, si evidenzia l’esigenza che i componenti degli organismi di sorveglianza – così come i responsabili dei PIP – che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale n. 79/2007 debbano essere tempestivamente sostituiti, ancorché fossero stati nominati in epoca antecedente all’entrata in vigore del predetto decreto.

Il Presidente